

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1439)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAMMARTINO e LA PENNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1973

Modifica dell'articolo 7 della legge 10 novembre 1973, n. 755,  
concernente la gestione unitaria del sistema aeroportuale di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7 della legge 10 novembre 1973, n. 755, concernente la gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale e la costruzione di una nuova aerostazione nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino, ha disposto, fra l'altro, che la nuova aerostazione e relativi piazzali e pertinenze dell'aeroporto stesso vengano adibiti al traffico della società Alitalia - Linee aeree italiane e delle altre compagnie di navigazione aerea italiane « assistite dalla società medesima ».

Per effetto di queste ultime parole, vengono escluse dall'uso della nuova aerostazione tutte le altre compagnie aeree italiane — quali, a titolo di esemplificazione, l'Itavia, l'Alisarda, eccetera —, le quali, pur avendo assentite, con solenni decreti presidenziali, numerose concessioni di linee aeree, sol perchè non appartengono al gruppo Alitalia e non sono, quindi, da questa assistite, non trovano posto nell'aerostazione, che va a costruirsi con pubblico denaro.

Sta di fatto che, già nel corso della discussione del relativo disegno di legge, in seno

alla 8ª Commissione permanente (lavori pubblici e comunicazioni) del Senato venne ampiamente lumeggiata la singolarità della limitazione e venne altresì accolto il voto perchè anche le compagnie di navigazione aerea italiane non assistite dalla compagnia aerea di bandiera fossero ammesse a fruire del diritto di accesso ai nuovi impianti dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci ». Ma ragioni di urgenza del provvedimento dissuasero la Commissione stessa ad insistere, anche perchè la modifica al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento avrebbe comportato la necessità di restituire il disegno di legge alla Camera dei deputati.

Sembra quindi opportuno e necessario modificare il primo comma dell'articolo 7 della legge interessata, eliminando il criterio discriminatorio che vi è consacrato nei confronti delle compagnie di navigazione aerea nazionali non assistite dall'Alitalia. Oltretutto, pare a noi che tale discriminazione tocchi notevolmente gli stessi principi delle libertà costituzionali.

Per queste ragioni ci onoriamo di chiedere l'approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 7 della legge 10 novembre 1973, n. 755, è così modificato:

« Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze, provvederà a concedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla società di cui all'articolo 2, la progettazione e la costruzione di una nuova aerostazione e relativi piazzali e pertinenze nell'aeroporto intercontinentale " Leonardo da Vinci " di Roma-Fiumicino, da adibire al traffico della società Alitalia - Linee aeree italiane e delle altre compagnie di navigazione aerea italiane.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentita la società concessionaria, potrà autorizzare le compagnie di navigazione aerea straniera assistite dalla società Alitalia ad operare nella nuova aerostazione ».